



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

15.002 Settore Comitato Tecnica Regionale OT
Via Alcide De Gasperi 28
80133 - Napoli

15.007 Settore Prov. Genio civile di Benevento
Via Arco Traiano 42 - 82100 Benevento

05.009 Settore Ciclo Integrato delle acque
via De Gasperi, 28 - 80133 NAPOLI

Prot. n. _____ / *Avv. ra*
(Da citare nella risposta)

Oggetto: _____

1991/2006 c.c.

Sentenza T.R.A.P. di Napoli per ripristino sta-
to dei luoghi.

D' Ambrosio Salvatore c/ Regione Campania

Si trasmette copia della sentenza in oggetto emarginata, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento delle somme ivi indicate oltre spese di lite, significando che i Settori in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, dovranno provvedere alla relativa liquidazione, considerando che dalla sentenza non sembrano emergere motivi di gravame

Si resta in attesa di riscontro.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Pasquale D'Onofrio
Tel. 081 / 796 35 19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Stampa di protocollo con data 24 MAG 2006 e numero 832458. Contiene anche la data 26.05.2006 e la firma arch. di merino.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Geol. Giuseppe Travia

REGISTRATO

T. R. N° 174/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 88/2006 R. G., avente ad oggetto: "risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 17/10/2011 e vertente

T R A

D'Ambrosio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Taddeo e dall'avv. Quirina Taddeo, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio dell'avv. Ernesto Cesàro, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo CF: DMB SVT40P18A/1319.

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale D'Onofrio, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso CF: 800.11990639

RESISTENTE

NONCHE'

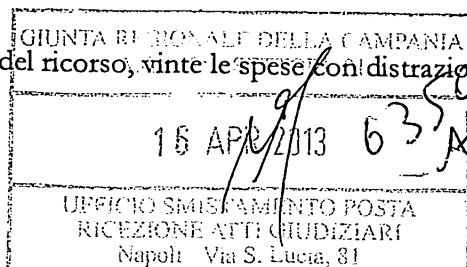
Comune di Arpaia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Megna, con cui è elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 19, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carlino, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione CF: 800032900626

CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11.11.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

Ricorrente: accoglimento del ricorso, vinte le spese con distrazione.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA" and a handwritten number 1.





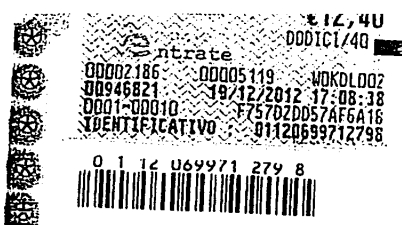
Comune di Arpaia: rigetto delle domande, per la carenza di legittimazione passiva del comune, per nullità dell'atto di chiamata in causa, per infondatezza e per intervenuta prescrizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 7 giugno 2006 e rinotificato in data 23 gennaio 2007 ex art. 176 RD n. 1775/1933, D'Ambrosio Salvatore ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Regione Campania e ha esposto: di essere proprietario dei terreni meglio indicati in ricorso, siti nel Comune di Arpaia (Benevento), censiti in catasto terreni al fg. 3, part. 137, 138, 835, 835, confinanti per un lato con il Vallone Pisciarriello; che il settore provinciale del Genio civile di Benevento ha progettato ed eseguito in via d'urgenza lavori di sistemazione della parte terminale di detto corso d'acqua, realizzando, in particolare, due vasche di decantazione delle acque e modificando lo stato dei luoghi esistente lungo il confine tra il fondo del ricorrente ed il Vallone Pisciarriello; che, più precisamente, lungo il confine è stata creata una parete verticale a strapiombo, senza realizzare opere di protezione e/o recinzioni, onde scongiurare il pericolo di cadute; che all'inizio della seconda vasca, sul fondo dell'istante, è stata realizzata una rampa, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca; che per la realizzazione di tali opere, gran parte del fondo è stata oggetto di occupazione, per un totale di mq 1269; che la palizzata di legno posta lungo il confine è stata divelta e non sostituita con altra recinzione. Tutto ciò premesso, D'AMBROSIO SALVATORE ha chiesto che questo giudice condanni parte convenuta alla immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi o, in mancanza, al pagamento di una somma pari al valore venale della parte di fondo abusivamente occupata, oltre che al pagamento delle indennità ed al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione, nonché al ripristino sull'argine della scarpata di opere di protezione (muretto o rete di recinzione), alla messa in sicurezza della scarpata, alla regolarizzazione della costituita servitù di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge.

La Regione convenuta, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione (per essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di edilizia ed urbanistica ovvero alla giurisdizione del giudice ordinario quelle in tema di occupazione cd. usurpativa), l'incompetenza del giudice adito (per essere funzionalmente competente il Tribunale di Benevento in ordine alla richiesta di messa in sicurezza del predio, da qualificare quale denuncia di danno temuto), la nullità della domanda (per essere stata genericamente indicata la *causa petendi*) e, quindi, la infondatezza delle pretese (per essere stata realizzata la prima vasca dal Comune di Arpaia nei primi anni '80, allorché il D'Ambrosio neanche era proprietario del fondo; per non aver, comunque, il ricorrente dato prova di essere proprietario del fondo; per aver riguardato i lavori di realizzazione della seconda vasca, dichiarati indifferibili ed urgenti il 24.10.2000 e ultimati il 6.12.2000; solo parte delle particelle 835, 836 e 838 e per essersi svolti su aree di

2



proprietà del Comune e del Demanio idrico ovvero con il consenso dei proprietari interessati; per mancanza di prova della preesistenza di opere a difesa dei terreni limitrofi; per rientrare la costituzione di una servitù di passaggio nella competenza del Comune di Arpaia).

Sulla scorta di siffatte prospettazioni, il ricorrente ha chiamato in causa il Comune di Arpaia, per sentire condannare anche il suddetto ente, in solido o per quanto di ragione, con atto notificato il 28.1.2008 e rinotificato il 3.10.2008, ex art. 176 RD n. 1775/1933.

Il Comune si è costituito, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (per spettare alla Regione la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa e, quindi, l'esecuzione delle opere a tutela dai rischi idrogeologici), la nullità dell'atto di chiamata in causa (per mancato rispetto del termine di comparizione e per la genericità della domanda, priva di qualsivoglia riferimento temporale), la infondatezza della pretesa e la intervenuta prescrizione.

Acquisita la prodotta documentazione, espletata ctu, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In punto di fatto, risulta dagli atti e dagli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa (v. ctu e documenti, in atti) che:

- il ricorrente ha acquistato (in comunione legale dei beni) i terreni, catastalmente censiti nel NCT del Comune di Arpaia al fg. 3, part. 137 e 835 (cfr. visura catastale e atto di acquisto per notar Tribuzio del 6.5.1987), nonché, in comune e pro indiviso con D'Ambrosio Ciro, ciascuno per 500/1000, i terreni catastalmente censiti nel NCT del Comune di Arpaia al fg. 3, part. 138 e 836 (cfr. visura catastale e atto di acquisto per notar Tribuzio del 26.8.1987);
- che, a seguito di un nubifragio del 1985 e dello straripamento del Vallone Pisciarriello, è stata realizzata una prima vasca di sedimentazione, sul confine delle particelle 137 e 835 (cfr. la c.t.u. e le planimetrie in atti);
- che tale opera sarebbe stata effettuata dal Comune di Arpaia (cfr. la nota del responsabile del settore dei lavori pubblici dell'ufficio tecnico comunale del 18.12.2002, prodotta come doc. n. 21 dalla Regione Campania);
- che, a seguito di abbondanti piogge tra settembre ed ottobre del 2000, la Regione Campania – Settore provinciale del Genio civile di Benevento ha dichiarato in data 24.10.2000 urgenti ed indifferibili i lavori di sistemazione della parte terminale di detto corso d'acqua e di realizzazione di una seconda vasca di decantazione delle acque (cfr. gli atti allegati alla c.t.u. e versati nella produzione della Regione convenuta);

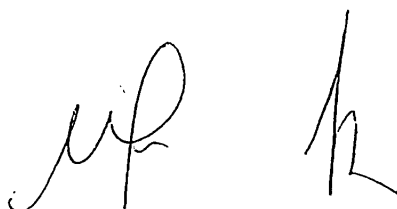
3

- che, appaltati i lavori alla Partenio Costruzioni s.r.l., è stata effettivamente realizzata entro il dicembre del 2000 una vasca di m. 45x20, ubicata a monte della prima, con gabbionate metalliche disposte a file su più livelli, sul confine delle particelle 835, 836 e 138, ed è stata realizzata una rampa, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca, al confine della particella 835 (cfr. la c.t.u. e le planimetrie in atti);
- che la superficie delle suddette particelle occupata dalle vasche è risultata complessivamente pari a mq. 1.047,55, di cui mq. 555,87 occupati dalla prima e mq. 491,68 dalla seconda (cfr. il rilievo topografico e la mappa allegata come doc. 12 alla c.t.u.).

2) Infondata è l'eccezione di **nullità della citazione**, in quanto la sia pur sintetica (quanto ai riferimenti temporali) e generica (quanto alle ragioni poste a fondamento delle domande) esposizione dei fatti contenuta in ricorso ha, comunque, ampiamente consentito ai resistenti di prendere posizione in ordine ai fatti controversi e consente di qualificare le domande spiegate come volte ad ottenere tutela petitoria (la riduzione in pristino e/o l'indennizzo e/o la messa in sicurezza), risarcitoria (la rifusione dei danni) e la determinazione dell'indennizzo previa la costituzione coattiva di una servitù di passaggio.

Del pari infondata è l'eccezione di **nullità dell'atto di chiamata in causa**, per il mancato rispetto del termine di comparizione, in quanto a seguito della costituzione del Comune il g.d. ha fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini (cfr. il verbale dell'udienza del 15.1.2009).

3) In ordine alle domande qualificabili come petitorie e risarcitorie, nessun dubbio può sussistere sulla **competenza** di questo T.R.A.P., stante il chiaro tenore di cui all'art. 140 lett. e), RD n. 1775/1933, che attribuisce a questo giudice la cognizione in merito alle controversie per risarcimento dei danni *"dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. 25.7.1904 n. 523"*, e, soprattutto, quello di cui all'art. 140 lett. d), RD n. 1775/1933, che devolve a questo giudice la cognizione in merito alle *"controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi"* in conseguenza dell'esecuzione di opere idrauliche, considerato che tale formula, ampia ed omnicomprensiva, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che non consenta di distinguere tra occupazioni legittime ed occupazioni *sine titolo*, onde ricomprende sia le domande aventi ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione a fini di espropriazione o di asservimento, sia quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da occupazioni illegittime poste in essere per la realizzazione di opere idrauliche. Nel caso in esame, poi, non è contestato ed emerge comunque con certezza dagli atti che l'occupazione di cui si discute è stata posta in essere per la realizzazione di un'opera idraulica (la sistemazione della parte terminale di un



corso d'acqua, realizzando due vasche di decantazione delle acque), onde nessun dubbio può sorgere circa la competenza di questo giudice specializzato.

Né può giudicarsi un'azione di nunciazione, quella volta ad ottenere il ripristino sull'argine della scarpata di opere di protezione (muretto o rete di recinzione) e la messa in sicurezza della scarpata. Trattasi, invero, non già di un'azione possessoria, devoluta ex art. 141 RD n. 1775/1933 al giudice ordinario, quanto piuttosto di un'azione riparatoria ovvero dell'azione di merito (cd. petitoria), in relazione alla quale potrebbe semmai profilarsi la competenza del T.S.A.P. ex art. 143 RD n. 1775/1933, questione che però non è stata sollevata.

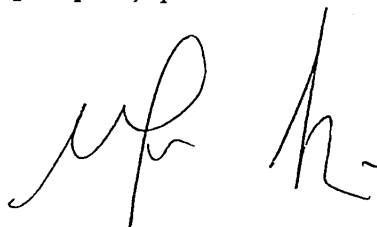
4) Avuto riguardo alle contestazioni in ordine alla sussistenza della **legittimazione attorea**, va osservato quanto segue.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie l'attore si è qualificato proprietario, ossia astrattamente titolare del diritto ad agire in via petitoria e del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

La concreta identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che effettivamente va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Per quanto riguarda le pretese conseguenti alla realizzazione della prima vasca (risalente ai primi anni '80, ossia in epoca successiva al nubifragio del 1985), risulta dagli atti che il ricorrente è divenuto proprietario delle particelle 137 e 835 solo a far data dal 6.5.1987, ossia dopo l'occupazione, per cui la domanda va rigettata, non potendosi escludere che l'occupazione sia stata consentita dal precedente proprietario ovvero che l'espropriazione sia legittimamente avvenuta in suo danno, il che, anzi, è verosimile ritenere sulla scorta del titolo di provenienza, dal quale infatti risulta che la differenza tra la superficie catastale (are 20,45) e quella reale (are 16,48), pari a mq. 447, è costituita proprio da quella parte di terreno che <<è stata espropriata dal comune di Arpaia per la costruzione della fogna sul vallone Pisciarrello>> (cfr. pag. 3 dell'atto di acquisto per notar Tribuzio del 6.5.1987). Al di là dell'imprecisione in ordine alla descrizione dell'opera pubblica, sta di fatto che il notaio rogante pare riferirsi proprio a quella di cui è causa, stante la coincidenza dell'ente espropriante (il Comune di Arpaia) e dell'estensione del terreno espropriato (circa mq. 500).

Per quanto riguarda i danni e le pretese conseguenti alla realizzazione della seconda vasca (risalente al 2000), risulta dagli atti che il ricorrente è proprietario (in comunione legale dei beni, a quanto pare) delle particelle 137 e 835 e comproprietario con D'Ambrosio Ciro, ciascuno per 500/1000, delle particelle 138 e 836, per cui è legittimato a spiegare le azioni in difesa anche del bene comune (cfr. Cass. 18.4.1987 n. 3875; 8.8.1990 n. 8884; 12.4.1999 n. 3574; 3.8.2001 n. 10739; 10.5.2002 n. 6697; 13.1.2011 n. 685, etc.) e a far valere le pretese risarcitorie concernenti sia le particelle proprie, sia (pro quota) quelle comuni.



Avuto riguardo alla domanda volta alla cd. regolarizzazione della servitù coattiva di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge, va osservato che tale domanda non può ovviamente provenire dal proprietario del fondo destinato a divenire servente e che, piuttosto, va proposta dal proprietario del fondo destinato a divenire dominante in danno dei comproprietari di quello servente (cfr. Cass. n. 250/1976). In altri termini, è noto che il verificarsi dei presupposti di fatto che rendono *ex lege* necessaria la costituzione di una servitù coattiva non è di per sé sufficiente a che la servitù venga ad esistenza, essendo per contro a tal fine necessario che venga posto in essere un apposito atto costitutivo (negoziale, amministrativo, giudiziale), volto a dar vita alla servitù in attuazione del precetto legislativo. Ne deriva che, fino a quando l'atto in questione non venga compiuto, la servitù non sussiste e che il comportamento del soggetto che eventualmente inizi ad esercitarla, senza il necessario titolo costitutivo, deve reputarsi illegittimo (e, come tale, potrebbe dare diritto al risarcimento dei danni che ne siano derivati), ancorchè sussistano tutti i presupposti di fatto contemplati dalla legge.

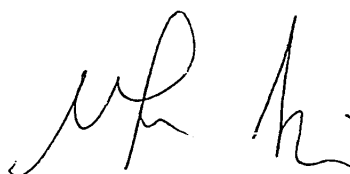
Ne consegue che, nella specie, la domanda volta alla costituzione della servitù coattiva di accesso, con la determinazione della relativa indennità prevista per legge, va giudicata inammissibile, non essendo stata proposta, in via riconvenzionale, dal proprietario del fondo destinato a divenire dominante e non essendo proponibile da parte del (con)titolare del fondo destinato a divenire servente.

Ovviamente, nell'ambito della domanda volta a conseguire il risarcimento di tutti i danni conseguiti alla realizzazione delle opere, ivi inclusa la rampa di accesso, va ricompresa anche la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (pro quota), che siano derivati al ricorrente dall'illegittimo esercizio, nelle more, della servitù di passaggio.

5) In ordine alla **legittimazione passiva**, la cui sussistenza è, sotto diversi profili, contestata dai resistenti costituitisi in giudizio, va osservato quanto segue.

Avuto riguardo sia all'azione per cd. dire petitoria, sia a quella risarcitoria, nessun dubbio può sussistere sul fatto che solo la Regione Campania sia stata legittimamente chiamata in causa, quantomeno in relazione alle opere realizzate nel 2000.

Invero, nel caso in esame il ricorrente si duole della asserita illiceità dell'occupazione e dall'asservimento di fatto del bene occupato, a sua volta determinato dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, per cui ben può, in prima approssimazione, individuarsi come soggetto alla rivendica e responsabile del danno l'ente committente dei lavori, che è anche il soggetto cui è, per legge, demandata appunto la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, oltre che la polizia delle acque e la gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, nonché l'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela del corso d'acqua di cui è causa, che è (come risulta



incontroverso tra le parti) un corso d'acqua naturale e che, pertanto, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche.

6) Venendo al merito delle **domande**, va osservato quanto segue.

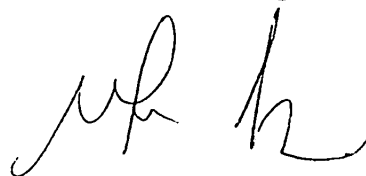
In punto di fatto, risulta dagli atti che effettivamente tra il 24 ottobre 2000 (cfr. il verbale di consegna dei lavori all'appaltatrice) ed il 6 dicembre del 2000 (cfr. il certificato di ultimazione dei lavori) è stata realizzata, su parte dei fondi attorei e, precisamente, sul confine delle particelle 835, 836 e 138, una vasca di decantazione di m. 45x20, con gabbionate metalliche disposte a file su più livelli, e che è stata realizzata una rampa di m. 4x65, sulla particella 835, utilizzata per l'esecuzione dei lavori e lasciata come accesso di servizio per permettere la manutenzione e la pulizia della vasca (cfr. la c.t.u.).

E' stato accertato che la superficie delle suddette particelle occupata dalla vasca è risultata pari a mq. 491,68 e che quella occupata dalla rampa è pari a mq. 260 (cfr. il rilievo topografico, le mappe, i progetti e le foto allegate alla c.t.u.).

E' incontroverso che nessun provvedimento ablatorio è finora intervenuto e che, nonostante quanto indicato nella relazione finale redatta dal direttore dei lavori (cfr. il documento allegato 17 alla produzione della Regione resistente), non vi è mai stata una cessione bonaria dei suoli a titolo gratuito.

a) Tanto premesso, la domanda spiegata in via principale dal ricorrente e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad ottenere la riduzione in pristino è meritevole di accoglimento, a nulla rilevando che il c.t.u. abbia genericamente ritenuto che non sarebbe possibile ripristinare lo stato dei luoghi antecedente ai lavori (sic).

In punto di diritto, infatti, va osservato che, alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'istituto pretorio della cd. occupazione acquisitiva è in contrasto con la Convenzione europea e che, pertanto, non può godere di cittadinanza nel nostro ordinamento (cfr., *amplius*, la ben nota sentenza CEDU 30.5.2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. contro Italia). E' noto, altresì, che a tale indirizzo si è ormai conformata la nostra giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato 2.9.2011 n. 4970), secondo cui – in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione nell'acquisire legittimamente i beni, facendo uso dei mezzi giuridici a sua disposizione – va disposta la restituzione del fondo e la riduzione in pristino. D'altronde, l'accoglimento dell'istanza di restituzione del terreno presuppone sostanzialmente il riscontro dell'insussistenza di quei medesimi presupposti oggi posti a fondamento della cd. acquisizione sanante (ossia, oltre all'irreversibilità della trasformazione delle aree occupate, la permanenza e l'attualità dell'interesse della Pubblica Amministrazione alla utilizzazione delle opere) (cfr. Cass. 31.5.2011 n. 11963), per cui è agevole concludere che nella specie la domanda principale svolta da parte attrice (che invoca la restituzione del bene abusivamente occupato e la riduzione in pristino) va senz'altro accolta, proprio in quanto la Regione non si è avvalsa (e neanche ha allegato di volersi



avvalere), né, a suo tempo, delle previsioni di cui all'art. 43 del testo unico sulle espropriazioni, né ora di quelle di cui all'art. 42-*bis* del testo unico sulle espropriazioni, contenente la nuova disciplina dell'istituto dell'acquisizione sanante, introdotto dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, recante norme per la stabilizzazione finanziaria e convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111 (disciplina espressamente dichiarata applicabile anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore del decreto legge).

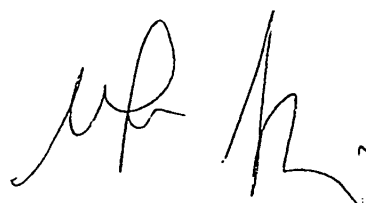
b) Va, altresì, accolta la domanda risarcitoria, ovviamente limitatamente ai danni derivanti dalla mancata utilizzazione del bene (o del corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione e l'attualità.

Invero, la lesione subita dalla parte ricorrente è consistita in una compressione delle facoltà di godimento del bene. Si tratta, come ritenuto dalla opinione prevalente, di un illecito a carattere permanente, che ha cominciato a consumarsi al momento della occupazione (24.10.2000).

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, questo può essere equitativamente liquidato, mediante commisurazione ai cosiddetti frutti civili, ovvero agli interessi legali, per ogni anno di occupazione, calcolati sul valore venale delle superfici occupate, essendo mancata la prova di un maggior o di un minor danno (cfr. Cass. 25.2.1986 n. 1196; 5.5.2005 n. 9361).

All'uopo, va considerato che dal certificato di destinazione urbanistica datato 16.11.2009 (*all. n. 13 alla relazione del c.t.u.*), si evince che secondo il P.R.G. vigente le particelle di cui è causa risultano avere destinazione agricola semplice (definita zona "E1"), ricadono nel Piano Territoriale paesistico del massiccio del Taburno con destinazione di zona R.U.A. e ricadono in parte in zona a rischio idraulico e in parte in zona a rischio frana. Va, altresì, considerato che, dalle indagini di mercato svolte dal c.t.u., è emerso che il valore del terreno agricolo, determinato per comparazione sulla base dei valori riscontrati nel mercato fondiario locale (Comune di Arpaia), varia da € 5,00 a € 10,00 al mq., in funzione della posizione, e che quello del terreno agricolo della zona varia da € 4,00 a € 6,00 al mq., e che, appunto, tenuto conto dell'ubicazione del fondo *de quo*, può assumersi per questo come valore unitario medio quello pari ad **€ 5,00 al mq.**, valore oltretutto in linea con quello del prezzo a mq. pagato dal ricorrente nel 1987 (€ 3,61 al mq., rivalutato all'attualità).

Va considerato, pertanto, che il valore di € 5,00/mq. moltiplicato per la superficie complessiva occupata dalla vasca (mq. 491,68), come correttamente computata dal c.t.u., dà luogo ad un valore venale del terreno pari ad **€ 2.458,40**; del pari, il valore di € 5,00/mq. moltiplicato per la superficie complessiva occupata dalla rampa (mq. 260,00), come correttamente computata dal c.t.u., dà luogo ad un valore venale del terreno pari ad **€ 1.300,00**, per cui complessivamente il valore venale del terreno va stimato pari ad **€ 3.758,40**.



Pertanto, tenuto conto della durata dell'occupazione illegittima (24.10.2000-21.11.2011) e della quota del terreno di pertinenza del ricorrente (che stimasi pari a 2/3 del tutto), il danno sarà pari, all'attualità, a complessivi € 709,08 (ossia 2/3 di € 1.063,63) secondo il seguente prospetto:

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
24-10-2000	31-12-2000	2.5%	68	€ 3.758,40	€ 17,46
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 3.758,40	€ 131,54
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 3.758,40	€ 93,96
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 3.758,40	€ 112,75
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 3.758,40	€ 37,58
01-01-2011	21-11-2011	1.5%	325	€ 3.758,40	€ 50,20

Totale interessi (S.E.O.): € 1.063,63

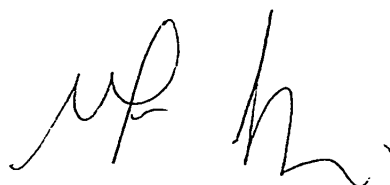
Su detto importo, conformemente all'insegnamento della S.C., vanno calcolati dalla scadenza di ogni singola annualità la rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi) fino alla data della presente decisione, nonché gli interessi legali, computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (cfr. Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712; 25.2.2009 n. 4587), fino al soddisfo.

Al pagamento del suddetto importo va, pertanto, condannata la Regione Campania. 7) Le spese tra il ricorrente ed la Regione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Le spese tra il ricorrente ed il Comune vanno dichiarate compensate, per evidenti ragioni di equità.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando nella causa promossa da D'AMBROSIO SALVATORE avverso la Regione Campania e il Comune di Arpaia,



disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di rivendica spiegata in via principale dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Regione Campania alla restituzione dei fondi occupati ed alla riduzione in pristino;
- 2) accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'occupazione illegittima della quota parte dei fondi di sua proprietà meglio descritti in motivazione dal 24.10.2000 fino all'attualità, che liquida unitariamente in € 709,08, oltre rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi) dalla scadenza di ogni singola annualità, come precisato in motivazione, fino alla data della presente decisione ed interessi legali, computati sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, fino al soddisfo;
- 3) dichiara inammissibili e, comunque, rigetta le domande spiegate in danno del Comune di Arpaia e le altre domande;
- 4) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei difensori distrattari del ricorrente, che liquida in complessive € 3.882,00, di cui € 297,00 per spese, € 1.700,00 per diritti, € 1.885,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché della somma di € 3.150,00, oltre accessori, per spese e competenze liquidate in favore del c.t.u.;
- 5) dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Arpaia.

Così deciso a Napoli il 21.11.2011

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Funzionario Giudiziario
Gallozza Enrico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 DIC. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLOZZA)

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Gi. Trib. e Acquande L. 10.10.2011	
Cod. Trib.	di Napoli
109 T	168,20
456 T	43,86
981 T	1,70
TOTALE	217,86
Reg. Trib. il	5.6.12
N° 9230	Vil.
Atti Gi. Trib. Att.	
a debito €	
Richiesta Cancelleria	

Il Cancelliere

F.E.
3.10.2012

Not. est. sent
in data 15/10/2012
Napoli, 4/11/2012
M

1966

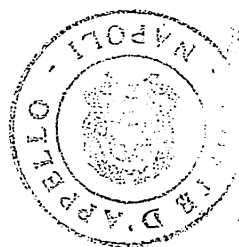
4/10/2015

TAYLOR

46

10

2) Erdderby.



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Pierpaolo Taddeo, domiciliato presso lo studio in Cervinara alla Via Macello n.10, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Avellino, autorizzato ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/94 ad eseguire le notificazioni in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 24.05.2012 n.216E, ho notificato, ad ogni effetto e conseguenza di legge, per conto di D'Ambrosio Salvatore, l'antescritta sentenza n. 174/11 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli del 21.11.2011, depositata in Cancelleria il 29.12.2011, vidimato dall'Ufficio Postale di Cervinara, previa iscrizione al num. cron. 78 nel registro ritualmente vidimato e conservato dal sottoscritto, ai seguenti destinatari:

1)-REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente della Giunta Regionale in carica, legale rappr.te p.t., con sede alla Via Santa Lucia n.81, Napoli, mediante ivi spedizione di copia conforme al suo originale in plico racc. a.r. n.764926165785, dall'Ufficio Postale di Cervinara in data corrispondente a quella del timbro postale

Cervinara, lì 12.04.2013

avv. Pierpaolo Taddeo

Timbro di vidimazione dell'Ufficio ai sensi dell'art.3
lett. B) L. 21 gennaio 1994 n.53 previa verifica di
conformità delle copie all'originale